

N. **21527** RepertorioN. **11291** Raccolta**ADEGUAMENTO STATUTO - DEPOSITO PERIZIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di dicembre

27-12-2022

In Cremona nel mio studio in Via Altobello Melone n. 39.

Innanzi a me dr. CORIONI GIOVANNI, Notaio in Cremona iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, senza testimoni è presente il signor:

Maestrelli Ernesto, nato a Pieve San Giacomo, il giorno 15 luglio 1940 residente a Cremona Via degli Orti Romani 22 - c.f. MST RST 40L15 G651V

Detta persona, della cui identità personale io notaio sono certo e che mi dichiara di intervenire nella veste di Presidente della associazione:

"LA FAMIGLIA CREMOUNESA", con sede in Cremona, Piazza Zaccaria n. 9, 00354680191,

già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Cremona al n.159 - Parte II - Vol. I - pag. 163, in corso di iscrizione presso il RUNTS, a questo atto autorizzato in forza di quanto previsto nell'atto in data 18 maggio 2019 ai n.ri 18612/9079 di mio repertorio registrato a Cremona in data 22 maggio 2019 n. 6000 serie 1T

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
CREMONA**

In data 29/12/2022

al N. 16534

Serie 1T

Esatti €. 200,00

PREMESSO CHE

- con il citato mio atto in data 18 maggio 2019 ai n.ri 18612/9079 di mio repertorio l'Assemblea dei soci della Associazione LA FAMIGLIA CREMOUNESA ha approvato un nuovo statuto sociale, al fine di adeguarlo alla disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017: in tale assemblea, tra l'altro, è stato convenuto che l'Associazione assumesse (sempre per rispettare il dettato del D.Lgs. 117/2017) la denominazione di "LA FAMIGLIA CREMOUNESA APS"
- che in detta assemblea il comparente (quale Presidente dell'Associazione) è stato autorizzato ad apportare allo statuto tutte le modifiche richieste ai fini dell'iscrizione dello stesso nel Registro delle Persone Giuridiche;
- che al fine di detta iscrizione il nuovo testo dello statuto è stato depositato presso la Prefettura di Cremona (allora autorità competente);
- che la Prefettura di Cremona non ha assunto alcuna decisione in merito, ma ha sospeso la pratica in attesa della istituzione del RUNTS, il nuovo Registro degli Enti del Terzo settore;
- che istituito il Runts (unico Registro ora competente per le Associazioni APS), il nuovo statuto è stato trasmesso a detto Registro al fine dell'iscrizione della Associazione nello stesso;
- che il RUNTS (e precisamente l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia

Area della Provincia di Cremona) ha sospeso l'iscrizione, chiedendo la modifica l'art. 3 dello statuto in due punti;

Contestualmente, detto ufficio ha anche subordinato l'iscrizione al deposito di perizia asseverata che attesti l'esistenza dell'ammontare minimo di patrimonio netto richiesto per le Associazioni (euro 15.000,00) ai sensi dell'art. 22.4 del D.Lgs. 117/2017

Il tutto come risulta dalla lettera che in copia fotostatica mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera =A=, firmata dal comparente e da me notaio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il comparente, al fine di adempiere a quanto richiesto dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS quale Associazione APS dotata di personalità giuridica stipula quanto segue.

1) Delibera di modificare l'art. 3 dello statuto, che nel nuovo testo reciterà:

"Art. 3. - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

I soci devono osservare le norme statutarie e cooperare lealmente allo sviluppo dell'Ente. Essi, in ogni caso, devono serbare condotta dignitosa ed onesta in seno all'Associazione e

fuori; non devono inoltre dare la loro adesione ad Enti che contrastino con i fini dell'Associazione "LA FAMIGLIA CREMOUNESA APS".

Ai soci tutti e indistintamente sono riservati i diritti e i doveri del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; a tal fine è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati ed è escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di 'Sostenitori' che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

"Sostenitori" e "Soci Onorari sono titolari di elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e possono partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione solo se accompagnati dagli stessi o da persone all'uopo delegate; godono del diritto di voto in Assemblea che esprimono tramite il proprio legale rappresentate (titolare della responsabilità genitoriale o tutore). La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo; contestualmente al pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso; il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rifiuto il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Verrà restituita la quota versata all'atto della domanda di iscrizione. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibe-

razione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione."

Il Presidente dell'Associazione mi consegna quindi il nuovo testo dello Statuto, che firmato dallo stesso a de ma notaio si allega al presente atto sotto la lettera =B=.

2) Dichiaro che il patrimonio dell'Associazione è non inferiore ad euro 110.404,00, come risulta dalla relazione sulla situazione patrimoniale redatta ex art.22.4 del D.lgs 117 del 2017 dal dr. Gamba dott. Andrea iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona al n.ro 143 e di essere Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.ro 79440 in forza del D.M. del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 1999 ed asseverata con verbale in data 21 dicembre 2022 al n.ro 21508 di mio repertorio, che in originale qui si allega al presente atto sotto la lettera =C=: il comparente mi dichiara che dalla data di riferimento di detta relazione ad oggi non vi sono modifiche rilevanti nella situazione patrimoniale dell'associazione.

Per il presente atto si chiede l'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117 del 2017.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io

Notaio ho letto questo atto al comparente che, approvatolo,

alle ore 12,32 lo sottoscrive.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per sette pagine e da me completato.

F.TO ERNESTO MAESTRELLI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)



Provincia di Cremona

ALLEGATO = A =
AL N. 21527/11291 DI REP.

**Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia
Area della Provincia di Cremona**

Via Bellarocca n. 7 - 26100 Cremona

C.F. 80002130195

www.provincia.cremona.it

Dirigente: arch. Giulio Biroli

Responsabile del procedimento: dott. Cristian Pavanello - Tel. 0372/406752

Referente dell'istruttoria: dott. Marco Diamanti - Tel. 0372/406747

email: runts@provincia.cremona.it

*Il numero e la data di protocollo
del presente documento sono contenuti
nel file di segnature xml*

rif. prot. prec. 45178/2022
fasc.14070

(00354680191) LA FAMIGLIA CREMOUNESA APS
piazza S. A. M. Zaccaria n. 9
26100 Cremona (CR)
PEC: lafamigliacremounesa@raccomandata-ar.com

Oggetto: procedimento di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex art. 31 D.M. n. 106/2020 - codice pratica 325602.

Ai sensi dell'art. 31, c. 2 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, a far data dal 21 febbraio u.s., si è concluso il processo di trasmigrazione dei c.d. enti del Terzo Settore. In altri termini, entro tale data, la Regione Lombardia ha provveduto a comunicare all'Ufficio del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (di seguito anche 'R.U.N.T.S.'), per via telematica, i dati relativi alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale già iscritte presso i rispettivi registri.

Nel contesto così descritto, l'Ufficio del R.U.N.T.S. è chiamato a verificare la completezza nonché correttezza dei dati afferenti ciascun ente 'trasmigrato': in altri termini, è compito dello scrivente Ufficio accertare la sussistenza dei requisiti *ex lege* richiesti ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale.

Alla luce di quanto sopra, al fine di procedere alla corretta iscrizione nel R.U.N.T.S., ai sensi dell'art. 31, c. 8 del sopracitato Decreto, si richiede a codesta spett.le Associazione di voler provvedere alla rettifica del proprio Statuto sulla base delle indicazioni di seguito riportate:

In sede di verifica della documentazione relativa alla Vostra associazione, non risulta disponibile, allo stato attuale:

la relazione giurata sulla consistenza del patrimonio che, in base al disposto dell'art. 22, c. 4 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. 'Codice del Terzo Settore') deve coincidere con una somma liquida non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e ad euro 30.000 per le fondazioni; ove il patrimonio fosse costituito da beni diversi dal denaro, la relazione di stima dovrà essere predisposta da un revisore legale ovvero da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Oltre ai requisiti di cui all' art. 21 C.T.S., si ritiene che lo statuto:

non possa contenere clausole che limitino il diritto di voto dell'associato: occorre in questa sede sottolineare

1. l'illegittimità dell'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, ai quali deve invece essere attribuita la possibilità di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (fatti salvi i casi in cui i minori siano esclusi come associati per la natura dell'attività svolta dall'ente); in tal senso si ritiene necessaria una riforma dell'art. 3 dello Statuto;
2. possa prevedere differenti categorie di soci (ad es. 'Sostenitori', 'Onorari'), senza tuttavia limitarne i diritti, in particolar modo in tema di elettorato; al pari di quanto sopra indicato, si richiede di modificare la formulazione dell'art. 3 dello Statuto.

ALLEGATO ... = B -

AL N. 21524/11291 DI REP.

STATUTO DI "LA FAMIGLIA CREMOUNESA APS"**Art. 1. - Costituzione e Sede**

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") l'Associazione di promozione sociale denominata LA FAMIGLIA CREMOUNESA APS.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa che deve essere apolitica e apartitica.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Cremona.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località in Italia ed all'Estero.

Art. 2. - Finalità e attività

L'Associazione non persegue fini di lucro ne diretto ne indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 c.1 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

L'Associazione nello specifico in conformità all'atto di costituzione e agli scopi sociali, intende perseguire la finalità di far conoscere la storia e la cultura di Cremona nel mondo attraverso attività culturali, turistiche, sportive, di sostegno al volontariato promuovendo, tra l'altro, il sostegno morale e sociale degli appartenenti alla terza età e lo spirito di servizio nei confronti degli associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) propagandare ogni forma di cultura umanistica ed artistica, di solidarietà e volontarietà, organizzando iniziative che possano destare interesse fra soci e siano in grado di accrescere la loro cultura e senso civico;
- b) organizzare, in stretta osservanza delle vigenti leggi in materia, gite sociali, culturali, mostre, attività umanitarie, soggiorni climatici e attività ricreative e conviviali, in modo da rafforzare i vincoli di solidarietà e fratellanza che devono coesistere fra i soci;
- c) costituire gruppi interni per la realizzazione di opere di volontariato in genere.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati o altre Associazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 3. - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

I soci devono osservare le norme statutarie e cooperare lealmente allo sviluppo dell'Ente. Essi, in ogni caso, devono serbare condotta dignitosa ed onesta in seno all'Associazione e fuori; non devono inoltre dare la loro adesione ad Enti che contrastino con i fini dell'Associazione "LA FAMIGLIA CREMOUNESA APS".

Ai soci tutti e indistintamente sono riservati i diritti e i doveri del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; a tal fine è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati ed è escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di 'Sostenitori' che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

"Sostenitori" e "Soci Onorari" sono titolari di elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e possono partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione solo se accompagnati dagli stessi o da persone all'uopo delegate; godono del diritto di voto in Assemblea che esprimono tramite il proprio legale rappresentate (titolare della responsabilità genitoriale o tutore). La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo; contestualmente al pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso; il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rifiuto il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Verrà restituita la quota versata all'atto della domanda di iscrizione. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 4. - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

L'associato può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con

voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5. - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi della Associazione.

Art. 6. – Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed hanno durata di 4 (quattro) esercizi fino ad approvazione del bilancio. Possono essere nominati dei Presidenti Onorari.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

L'Associazione potrà assumere dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari e al 5% del numero degli associati.

Art. 7. - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Per le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.



Lucrezia Perillo - Amministratore

Sono fatte salve le maggioranze richieste dall'art 21 c.c. ultimo comma per lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, per posta ordinaria e mediante affissione all'albo sociale nei locali della sede sociale contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da inviare ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare di contributi a carico degli Associati, proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e sulle questioni che la legge dispone essere di competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o in mancanza dalla persona eletta dall'assemblea tra i presenti, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8. - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) esercizi fino ad approvazione del bilancio e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Si applica l'art 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche

esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente conta per 2 (due) voti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i consiglieri anche via fax, email o altro strumento telematico almeno 5(cinque) giorni prima della riunione; nei casi di assoluta urgenza l'avviso potrà essere recapitato a mano o a mezzo avviso telefonico nel giorno precedente quello della riunione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed altre eventuali cariche necessarie allo svolgimento dell'attività associativa;
- sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il rendiconto economico – finanziario (bilancio consuntivo) e il bilancio preventivo;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- accogliere i "sostenitori" nonché nominare i "soci onorari";
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione, dal primo dei non eletti. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo predispone i regolamenti interni che devono essere sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consigliere e i componenti dei Comitati preposti ai settori operativi delle singole branche di attività che non partecipano a tre riunioni consecutive e a tre sedute anche se non consecutive, non giustificate, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche ai componenti l'organo di controllo.

Saranno ritenute valide, senza formale convocazione, le riunioni del Consiglio direttivo qualora fossero presenti tutti i consiglieri in carica e i componenti l'organo di controllo ne siano stati informati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 9.- Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 4 (quattro) esercizi fino ad approvazione del bilancio e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Buonafina

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati ad acta.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10.- Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente ed è responsabile della gestione generale dell'ufficio di segreteria.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Disbriga la corrispondenza, tiene l'archivio e provvede all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Art. 11.- Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Potrà essere coadiuvato da un consulente esterno, iscritto in uno degli albi tecnico-professionali, nominato dal Consiglio direttivo e potrà avere la firma autorizzata, congiunta o disgiunta con altro consigliere, presso la banca tesoriere.

Tutte le operazioni di incasso e di pagamento devono transitare sul conto corrente bancario dell'Istituto/i Tesoriere scelto dal Consiglio direttivo.

Art. 12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13. - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi destinati a patrimonio;
- fondo di riserva, non utilizzabile per operazioni di ordinaria amministrazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività di interesse generale e da quelle diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

I contributi raccolti saranno utilizzati per provvedere alle spese necessarie allo svolgimento dell'attività sociale, secondo le deliberazioni vincolanti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Qualora il risultato gestionale e patrimoniale lo permettano, l'Associazione potrà sostenere anche economicamente iniziative verso Enti del Terzo settore sussistendo, tuttavia, tassativamente il divieto di distribuzione, anche indiretta, ed in ordine altresì a fondi, riserve o capitale. La stessa Associazione, dietro apposita delibera consiliare, potrà riunire i soci e contribuire parzialmente nella spesa in un pranzo sociale al fine di incrementare e sviluppare i rapporti personali improntati sull'amicizia e collaborazione reciproca nell'interesse del sodalizio e ciò in virtù di quanto contemplato all'art. 2 comma 3 lettera b) del presente Statuto.

Art. 14. - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un bilancio *predisposto* dall'Organo di amministrazione, e *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. E' fatto il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Potranno essere costituiti fondi di riserva speciali se richiesti dalla autorità competenti.

Gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15. – Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,

con le maggioranze previste dal precedente articolo 7.

Art. 16. - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'assemblea stessa nomina uno o più liquidatori, i quali, saldate le eventuali competenze nei confronti di soci e terzi, destineranno il restante patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 17. - Controversie

Tutte le controversie aventi ad oggetto il rapporto sociale che sorgessero fra i "soci" o fra i "soci" e l'Associazione ed i suoi organi istituzionali, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le norme dettate dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cremona. Nel caso in cui detta conciliazione fallisca, tutte le controversie saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati secondo le disposizioni contenute nel regolamento della C.C.I.A.A. di Cremona.

Gli arbitri decideranno secondo equità e conformemente a quanto disposto, in tema di arbitrato irrituale, dal regolamento della C.C.I.A.A. di Cremona; dovranno invece decidere secondo diritto, con lodo impugnabile, quando, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Art. 18. – Disposizioni residuali

L'Associazione dovrà assicurare contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori che prestano in sede o fuori sede una attività a favore dell'associazione.

Art. 19. - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, approvati dall'assemblea, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Alf. M. T.

Am. B.

